I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

relativo al trasferimento di 150 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le condizioni climatiche insolitamente rigorose che hanno imperversato in Grecia all'inizio del 1987 hanno provocato una penuria di foraggi che può indurre gli allevatori a vendere anzitempo il loro bestiame, con ripercussioni negative sul loro reddito;

considerando che si può rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori 150 000 tonnellate di cereali foraggeri; che tali cereali sono disponibili, sotto forma di orzo, presso l'organismo d'intervento spagnolo; che, per mettere questo orzo a disposizione degli allevatori greci occorre procedere al suo trasferimento in Grecia;

considerando che l'organismo d'intervento greco rimette in vendita le scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (6);

considerando che occorre precisare ulteriormente talune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle responsabilità in materia;

considerando che occorre definire le disposizioni relative alla presa a carico di tale operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento greco 150 000 tonnellate di orzo.

2. L'organismo d'intervento greco prende in consegna il prodotto di cui al paragrafo 1 anteriormente al 15 dicembre 1987 e provvede al suo trasporto in Grecia anteriormente al 15 aprile 1988. Esso provvede al suo smercio nell'alimentazione degli animali anteriormente al 30 giugno 1988.

3. La rivendita del prodotto di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82.

4. Le operazioni di trasporto sono assegnate mediante gara. Il trasferimento della merce deve avvenire nelle condizioni di trasporto più favorevoli.

5. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trasporto del prodotto, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

Articolo 2

1. L'organismo di intervento spagnolo iscrive in uscita, con valore zero, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di orzo ceduti.

2. L'organismo di intervento greco iscrive in entrata, con valore zero, sul conto di cui al paragrafo 1, i quantitativi di orzo presi in consegna e, alla fine di ogni mese, ne trascrive il valore al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, per le scorte riportate all'esercizio in questione.

3. Le spese di trasporto della partita di orzo di cui all'articolo 1 sono iscritte nei conti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS